



COMUNE DI PISA  
Direzione Advocatura Civica

Al Consiglio Comunale  
tramite la Direzione Finanze

Alla Segreteria Generale

**OGGETTO: Istanza di riconoscimento di debito fuori bilancio.**

Con la presente si comunica che, dalle verifiche effettuate, risulta la sussistenza del seguente debito fuori bilancio:

**Oggetto del debito:** TAR TOSCANA nrg 2113/2001 – SOC. IL PINO di Dolores Vanni & C. sas c/Comune di Pisa. - Liquidazione spese di giudizio ex sentenza n. 1576/2017 – Importo euro 2.392,00=

**Soggetto creditore:**

Denominazione: Soc. Il Pino di Dolores Vanni & C. sas

Codice fiscale / – Partita IVA: 01046280507

Residenza / Piazza Manin n. 6 – Città PISA

**Importo complessivo del debito:** € 2.392,00=

di cui: € 2.000,00= spese di giudizio  
€ 300,00= spese gen.li 15%  
€ 92,00= CAP 4%

**Totale** 2.392,00=

**Fattispecie di legittima riconoscibilità:**

- ☒ art. 194, comma 1, lett. a), D.Lgs. 267/2000: sentenze esecutive;
- ☐ art. 194, comma 1, lett. b), D.Lgs. 267/2000: copertura di disavanzi di consorzi, aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purchè sia stato rispettato l'obbligo di pareggio di cui all'art. 144 del D.Lgs. 267/2000 ed il disavanzo derivi da fatto di gestione;
- ☐ art. 194, comma 1, lett. c), D.Lgs. 267/2000: ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal Codice Civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;
- ☐ art. 194, comma 1, lett. d), D.Lgs. 267/2000: procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
- ☐ art. 194, comma 1, lett. e), D.Lgs. 267/2000: acquisizione di beni o servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 191 del D.Lgs. 267/2000 ("Regole per l'assunzione di impegni di spesa e per l'effettuazione delle spese") nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed

arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza (\*).

(\*) Dimostrazione dell'avvenuta utilità ed arricchimento per l'Ente: \_\_\_\_\_

**Fatti, circostanze e comportamenti che hanno determinato la formazione del debito**

- Con ricorso nrg 2113/2001 notificato in data 06/08/2001, la Soc. Il Pino di Dolores Vanni & C. sas ricorreva al Tar Toscana c/Comune di Pisa avverso il diniego del rinnovo della concessione permanente del suolo pubblico riguardante il chiosco-bar posto in Piazza Manin;
- con sentenza n. 1576/2017 il Tar Toscana ha accolto il ricorso ed ha condannato il Comune al pagamento delle spese processuali quantificate in euro 2.000= oltre accessori di legge.

**o delle responsabilità ed azioni conseguenti:**

in relazione ai comportamenti che hanno determinato la formazione del debito fuori bilancio, effettuati gli opportuni riscontri:

☒ non si ravvisano profili di responsabilità;

☐ si rinvencono i seguenti profili di responsabilità:

**Documentazione giustificativa del debito che si allega alla presente:**

- sentenza n. 1576/2017
- relazione dell'Avvocatura civica
- riepilogo spese avv. Giovannelli

Effettuata l'istruttoria del caso, si propone il riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio sopra descritto, secondo quanto previsto dall'art. 194 del D.Lgs. 267/2000, avendo riscontrato la sussistenza dei necessari presupposti di fatto e di diritto.

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole di regolarità tecnica sulla presente proposta di riconoscimento di debito fuori bilancio.

Pisa, 19/02/2017

IL DIRIGENTE  
avv. Susanna Caponi

Pubblicato il 18/12/2017

N. 01576/2017 REG.PROV.COLL.

N. 02113/2001 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana**

**(Sezione Terza)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 2113 del 2001, proposto da:  
Soc. il Pino di Dolores Vanni e C. S.a.s., rappresentata e difesa dall'avvocato  
Alberto Giovannelli, elettivamente domiciliata ex art. 25 cpa presso la Segreteria  
del T.A.R. per la Toscana in Firenze, via Ricasoli 40;

***contro***

Comune di Pisa, rappresentato e difeso dagli avvocati Gloria Lazzeri, Giuseppina  
Gigliotti e Susanna Caponi, con domicilio eletto presso lo studio Graziella  
Ferraroni in Firenze, via Duca D'Aosta, 2;

***per l'annullamento:***

della nota (prot. gen. n. 5454/99, part. n. 535) a firma del Funzionario del  
Dipartimento delle Risorse del Patrimonio, UOC Beni Patrimoniali del Comune di  
Pisa del 16.03.2001, con la quale si esprime "il diniego di concessione permanente

di suolo pubblico", relativamente ad un piccolo manufatto situato in Pisa, Piazza Manin n. 6 ed adibito ad attività di pubblico ristoro; nonché di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o connesso ed in particolare della nota a firma del dirigente del Settore Uso e Assetto del Territorio, Servizio Gestione e Tutela del Territorio, UOC Edilizia Privata del Comune di Pisa, del 14.03.2000 (prot. part. 306/00/99) con la quale si esprime "parere contrario al .....mantenimento" del chiosco de quo, sul presupposto che questo "determini comunque un elemento di contrasto" con le previsioni contenute negli artt. III comma e 62,2,2, I comma del Regolamento Edilizio comunale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Pisa;

Viste le memorie difensive;

Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 novembre 2017 il dott. Raffaello Gisondi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

### FATTO e DIRITTO

Con ricorso straordinario, trasposto in questa sede in seguito ad opposizione, la Società Il Pino, premesso: a) di esercitare una attività di somministrazione di bevande in un chiosco costruito su una porzione di suolo pubblico affidatale in concessione da parte del comune di Pisa; b) di aver richiesto all'amministrazione comunale il rinnovo della concessione scadente nel 1989; c) di essersi vista respingere l'istanza in ragione del fatto che il regolamento edilizio precluderebbe l'installazione di chioschi su suolo pubblico nell'ambito del centro storico.

Secondo l'interessata il provvedimento sarebbe affetto: 1) da vizio di

incompetenza per essere stato sottoscritto da un funzionario non dirigente; 2) dal difetto di istruttoria, contraddittorietà della motivazione e lesione del legittimo affidamento dal momento che la concessione sarebbe in passato (e precisamente dal 1963) sempre stata rinnovata e, comunque, su tutta la zona sarebbero presenti manufatti analoghi; 3) contraddittorietà per essere stati espressi nell'ambito del procedimento parere discordanti.

Fondato ed assorbente è il primo motivo di ricorso.

Secondo la giurisprudenza della Sezione, la stabile attribuzione a funzionari privi qualifica dirigenziale del compito di adottare atti amministrativi con rilevanza esterna contrasta con il disposto dell'art. 17, comma 1 bis, del D.Lgs. 165/2001 (TAR Toscana, III, n. 1700/2015).

La norma (avente rango legislativo e non derogabile da parte della contrattazione collettiva in quanto afferente profili organizzativi) trova il proprio antecedente nelle disposizioni del D.Lgs n. 29 del 1993 (vigente all'epoca della adozione del provvedimento impugnato) che attribuivano ai dirigenti tutti i compiti di rilevanza esterna (art. 3 comma 2) e precludevano la stabile attribuzione di mansioni superiori a funzionari privi della menzionata qualifica (art. 57).

A ciò occorre aggiungere che, sempre secondo la giurisprudenza della Sezione, il provvedimento sottoscritto dal funzionario non dirigente è nullo e non semplicemente annullabile (sentenza n. 331/2016). Da ciò consegue il carattere assorbente della censura fermo restando che nel riesame della pratica l'organo competente dovrà tener conto della situazione attuale dell'area in cui è situato il chiosco valutando anche la possibilità del rilascio di una concessione di durata inferiore a quella richiesta e pari a quelle (a detta dello stesso comune) rilasciate ad altri esercenti presenti in loco.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione III, definitivamente

pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, dichiara nullo il provvedimento impugnato.

Condanna il comune di Pisa alla refusione delle spese di lite che liquida in Euro 2.000 oltre IVA e c.p.a.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 15 novembre 2017 con l'intervento dei magistrati:

Riccardo Giani, Presidente FF

Ugo De Carlo, Consigliere

Raffaello Gisondi, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Raffaello Gisondi**

**IL PRESIDENTE**  
**Riccardo Giani**

**IL SEGRETARIO**



**COMUNE DI PISA**

**Direzione Avvocatura**

~  
Via della Scuola, 12  
56127 PISA

Tel: 050 9711276

Fax: 050 8669127

e-mail: [avvocatura@comune.pisa.it](mailto:avvocatura@comune.pisa.it)

PEC: [comune.pisa.it@postacert.toscana.it](mailto:comune.pisa.it@postacert.toscana.it)

Pisa 07/02/2018

Fasc. 19A2001

Oggetto: Società IL PINO c/ COMUNE DI PISA – TAR Toscana sez. 3^ -  
Sentenza sfavorevole all'Ente – Relazione per debito fuori bilancio.

\*\*\*\*\*

Con atto del 4.10.89 il Comune di Pisa concedeva alla società “Il Pino di Stefania Birindelli e Dolores Vanni” l’occupazione del suolo pubblico in piazza Manin per l’installazione di un chiosco-bar, per un periodo di nove anni con decorrenza 1.1.1989.

Con richieste del 18.5.98 e del 27.4.99 la società chiedeva il rinnovo della concessione permanente.

L’Ufficio del Patrimonio, in risposta alla richiesta di rinnovo della concessione, negava il rinnovo della concessione alla società Il Pino, in quanto il mantenimento di tale manufatto contrastava con le norme del regolamento edilizio.

A tal punto, la società Il Pino presentava ricorso davanti al Tar Toscana avverso il diniego del rinnovo della concessione permanente del suolo pubblico riguardante il chiosco, ove veniva esercitata un’attività di pubblico esercizio.

Il Comune si costituiva in giudizio e faceva presente che nell’area sulla quale è collocato il chiosco “Il Pino”, sussisteva un vincolo di natura paesaggistica ai sensi della ex legge 1497/1939 a seguito del Decreto Ministeriale del 1964 che individua tale piazza tra le aree di notevole interesse per la vicinanza delle mura storiche urbane. Era ovvio, argomentava il

Comune di Pisa - via degli Uffizi, 1 56100 Pisa – centralino: 050 910111 – fax: 050 500242 – partita IVA 00341620508–

Comune, che il vincolo di natura paesaggistica è sempre esistito dal momento che stiamo parlando di un'area medievale a ridosso delle mura e a pochi metri dalla piazza del Duomo e dalla Torre pendente.

Tutti i manufatti presenti – chiariva l'amministrazione - sono autorizzati ad occupare il suolo pubblico solo in via temporanea, in attesa di una collocazione definitiva in zone non vincolate appena sarà attuata la riqualificazione di tutta l'area storica turistica.

L'occupazione del suolo in quell'area, dunque, generava un abuso edilizio e pertanto non era possibile autorizzare una concessione permanente.

Anche secondo la giurisprudenza amministrativa l'interesse pubblico all'osservanza della normativa urbanistico – edilizia e al corretto governo del territorio prevale sull'interesse privato al mantenimento dell'opera abusiva.

Il Tar Toscana non si è pronunciato sull'impossibilità di rilasciare una concessione permanente a causa del vincolo paesaggistico ma ha dichiarato nullo il provvedimento di diniego del Comune in quanto esso non avrebbe dovuto essere firmato da un funzionario privo di qualifica dirigenziale. Secondo la giurisprudenza della sezione, specifica il Tar, il funzionario non può adottare atti amministrativi con rilevanza esterna.

L'Ufficio valuterà se impugnare la sentenza del Tar Toscana davanti al Consiglio di Stato.

Avv. Giuseppina Gigliotti



**STUDIO LEGALE ASSOCIATO  
BARABINO - GIOVANNELLI**  
PATROCINIO NANTI LE MAGISTRATURE SUPERIORI

**AVV. PAOLO BARABINO**  
**AVV. ALBERTO GIOVANNELLI**

**PROF. AVV. ALBERTO AZZENA**  
(Ordinario di Diritto Amministrativo nell'Università di Pisa)

**AVV. PATRIZIA CECCONI**  
**AVV. LUCILLA BOTTI**  
**AVV. ALESSIO CIAMPINI**  
**DOTT. SSA MARGHERITA MATARAZZO**

Pisa, 16 Febbraio 2018

Spettabile  
Soc. Il Pino Di Vanni Dolores & C. S.a.s.  
Piazza Manin  
56100 Pisa PI  
C.F. e P.IVA: 01046280507

***Progetto di notula***

**Oggetto: Soc. Il Pino/Comune di Pisa. TAR Toscana R.G. 2113/2001**

**Compensi liquidati in sentenza n. 1576/2017**

Compensi	2.000,00
----------	----------

**Riepilogo:**

Compensi .....	2.000,00 €
Rimborso spese 15% art. 2 DM 10/3/2014 .....	300,00 €
IMPONIBILE .....	2.300,00 €
CAP 4% .....	92,00 €
IVA al 22% su 2.392,00 € .....	526,24 €
TOTALE COMPLESSIVO .....	2.918,24 €
R.A. 20% su 2.300,00 € .....	460,00 €
TOTALE al netto della ritenuta d'acconto a Vs. carico .....	2.458,24 €

Avv. Alberto Giovannelli



**Segue conteggio**

**Il suddetto importo potrà essere accreditato, sul conto corrente dello Soc. Il Pino di Vanni Dolore & C.  
s.a.s. coordinate bancarie internazionali (IBAN) IT03D0503414023000000134310**

*Non costituisce fattura a norma dell'art. 21 del D.P.R. del 26 Ottobre 1972 n. 633.  
La fattura sarà emessa al ricevimento del saldo.*

